



Autodichiarazione 2026

per il Fondo per la formazione professionale di fiduciario e
fiduciario immobiliare dichiarato obbligatorio per tutti in virtù della
delibera del Consiglio federale del 6 febbraio 2012

Si prega integrare con i dati mancanti e correggere quelli errati

Integrazioni/Correzioni

UID		
Anno di		
Ragione sociale		
Via		
Casella postale		
NPA/Luogo		
Contatto		
Telefono		
Fax		
E-mail		

Dichiarazione

A.) La nostra azienda opera nel campo d'applicazione così come definito agli art. da 3 a 6 del Regolamento del Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare (vedi retro):

- ☐ **Sì** ☐ **No** Qualora la risposta sia No, vi preghiamo di documentarla con un estratto aggiornato del Registro di commercio e una motivazione scritta (inclusa prova).
Inviando poi tale documentazione, al Segretariato del Fondo.

B.) Percentuale del personale aziendale occupato (incluso/a il/la titolare):

- Il giorno di riferimento per il calcolo del numero dei collaboratori è il 1° gennaio 2026
- Si prega di convertire i posti di lavoro a tempo parziale in posti di lavoro a tempo pieno

Percentuale del personale occupato soggetto a contribuzione (incluso/a il/la titolare):

Percentuale del personale aziendale occupato che svolge attività tipiche del ramo come da art. 5 del Regolamento

Conferma

Io sottoscritto con la presente dichiaro che i dati forniti sopra sono corretti.

Cognome e nome in stampatello: _____

Luogo, data: _____

Firma: _____

La dichiarazione debitamente compilata e gli eventuali documenti a corredo andranno inviati per e-mail, per fax o per posta entro 30 giorni al Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare.

In assenza di vostra risposta la percentuale del personale occupato verrà stimata a libera discrezione.

Contatto

Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare, Segretariato FFP OFCF
Josefstrasse 53, Casella postale 1155, 8031 Zurigo, autodichiarazione@fondo-formazione.ch

Per informazioni complete sul Fondo visitare il sito www.bildungsfonds.ch

Per qualsiasi ulteriore domanda chiamare la nostra hotline al numero: 044 271 18 88 (tariffa standard)

Estratto del Regolamento del Fondo per la formazione professionale di fiduciario e fiduciario immobiliare:

Art. 3 Campo d'applicazione territoriale

Il Fondo è valido in tutta la Svizzera.

Art. 4 Campo d'applicazione aziendale

¹ Il Fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che forniscono prestazioni nel settore fiduciario o fiduciario immobiliare e svolgono principalmente le seguenti attività:

- a. tenuta dei libri contabili secondo i principi del Codice delle obbligazioni, dello Swiss GAAP FER e di altre direttive in materia;
- b. consulenza fiscale;
- c. gestione dell'amministrazione del personale;
- d. gestione dell'incasso;
- e. consulenza aziendale e amministrazione patrimoniale;
- f. amministrazione di proprietà per piani e d'immobili locativi;
- g. costituzione e gestione di società su mandato;
- h. revisione dei conti;
- i. intermediazione immobiliare.

² Un'azienda o parte di azienda rientra nel campo d'applicazione aziendale del Fondo se le attività di cui al capoverso 1 costituiscono più del 50 per cento del fatturato annuo.

Art. 5 Campo d'applicazione personale

Il Fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, i cui collaboratori svolgono attività tipiche del ramo conformemente ai seguenti titoli:

- a. titolo riconosciuto della formazione professionale di base di impiegato/a di commercio in ambito fiduciario o fiduciario immobiliare;
- b. titolo riconosciuto della formazione professionale superiore quale:
 1. esperto/a fiduciario/a dipl.,
 2. esperto/a contabile dipl.,
 3. esperto/a fiscale dipl.,
 4. esperto/a in allestimento dei conti e controlling dipl.,
 5. fiduciario/a con attestato professionale federale,
 6. specialista in finanza e contabilità con attestato professionale federale,
 7. esperto/a in commercializzazione immobiliare con attestato professionale federale,
 8. amministratore/trice immobiliare con attestato professionale federale,
 9. fiduciario/a immobiliare dipl.;
- c. persone senza un titolo di cui alle lettere a o b che forniscono prestazioni conformemente all'articolo 4.

Art. 6 Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il Fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel campo d'applicazione territoriale, aziendale e personale del Fondo.

Art. 9 Contributi

¹ Le quote contributive per le aziende come da artt. 4 e 5 ammontano a:

- a. Categoria A: aziende che impiegano da 1 a 15 collaboratori: CHF 200.–
- b. Categoria B: aziende che impiegano da 16 a 50 collaboratori: CHF 400.–
- c. Categoria C: aziende che impiegano più di 50 collaboratori: CHF 1000.–

² Le ditte individuali sono soggette all'obbligo di contribuzione.

³ Per le persone in formazione non sono riscossi contributi.

⁴ I contributi sono versati annualmente.